

Relazione del Procuratore Regionale in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2005 della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la regione Liguria. Adunanza del 3 febbraio 2005.

\* \* \* \* \*

## 1. Introduzione -

Nell'occasione della cerimonia di apertura dell'anno giudiziario della Corte dei Conti in Liguria mi sembra opportuno ribadire la storica portata della pronuncia con la quale la Cassazione, nel dicembre 2003, ha attribuito alla competenza giudiziaria del giudice contabile il contenzioso di responsabilità degli amministratori delle società per azioni a partecipazione pubblica.

E' indubbio che, indipendentemente dal carattere, esclusivo o meno, di questa nuova competenza, la stessa, sul piano organizzativo-operativo, pone complessi problemi di potenziamento delle risorse umane e dei mezzi finanziari e tecnologici, già oggi sicuramente insufficienti ai fini di una sistematica "gestione" del tradizionale contenzioso di responsabilità. Anche in questo nuovo settore, peraltro, occorrerà un puntuale adempimento dell'obbligo di denuncia dei fatti costituenti ipotesi di danno erariale, obbligo al quale per il passato, con riferimento al "vecchio" contenzioso, non sempre si è ottemperato con la necessaria sollecitudine e completezza. Accade infatti di frequente che le denunce inoltrate risultino scarsamente documentate e non contengano, a volte, gli elementi minimi per l'inizio dell'istruttoria, con conseguente allungamento dei tempi di indagine, cui è connesso l'inevitabile rischio di superare i termini di prescrizione dell'azione di responsabilità.

L'estendersi dei compiti giurisdizionali dell'Istituto rende, peraltro, non più eludibile la riforma del processo amministrativo contabile,

bisognevole di radicali ed urgenti aggiornamenti, già da tempo richiesti da più parti e mai esauditi.

Resta, invero, tuttora priva di risposta la più volte auspicata adozione di un nuovo regolamento di procedura, tanto più urgente qualora la riforma del codice di rito civile (cui il nostro attuale regolamento rinvia per ogni aspetto non espressamente disciplinato) dovesse essere basata, come sembra, sul continuo scambio di memorie tra le parti (c.d. rito ping pong).

Andrebbe poi previsto il controllo giudiziale delle archiviazioni, nonché la partecipazione del presunto responsabile e dell'Amministrazione danneggiata alla fase istruttoria: quest'ultima invero, così come prevista dalla vigente normativa, presenta caratteri spiccatamente inquisitori e disarmonici rispetto alla tutela (non ancora giudiziale ma pur sempre contenziosa) che la Costituzione intende sicuramente assicurare, anche nel nostro campo, al presunto responsabile del danno erariale, prima ancora della chiusura dell'istruttoria mediante l'emissione del c.d. invito a dedurre.

In sostanza l'attività istruttoria, sia della Procura sia quella, eventuale, del collegio giudicante, andrebbe disciplinata in conformità ai principi costituzionali di terzietà del giudice e della parità delle parti. Non appare invero conforme a tali principi la prassi giudiziaria, posta in essere in forza di un ormai superato principio sindacatorio ed attualmente, peraltro, in fase giustamente recessiva, di alcuni collegi giudicanti di rimettere il giudizio, già in fase dibattimentale, al P.M. per l'effettuazione di ulteriori adempimenti istruttori, spesso, per di più, riguardanti (con un non consentito ampliamento dell'oggetto della domanda) circostanze estranee al "petitum", come introdotto dalla domanda giudiziale: oltre la censurabilità dell'evidente extrapetizione della pronuncia su tali punti, ciò avviene senza che il convenuto possa interferire in questa seconda

fase istruttoria. Questo fatto fa regredire il processo, da una fase (in cui il contraddittorio si è instaurato) ad un'ulteriore fase inquisitoria, già di per sé non conforme ai principi del giusto processo, come sopra rilevato, e comunque non suscettibile di essere reintrodotta, una volta assicurato il contraddittorio.

Sarebbe inoltre auspicabile l'introduzione di procedimenti abbreviati, resi fra l'altro necessari dalla circostanza che danni di modesta entità debbono essere, attualmente, comunque accertati in pubblico dibattimento per la presenza del dolo che caratterizza le fattispecie.

In conclusione di queste brevi note introduttive mi sembra necessario accennare al tema della condonabilità delle somme dovute a seguito di sentenze di condanna della Corte dei Conti e al più generale e connesso problema della natura risarcitoria delle predette condanne.

L'art. 12 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003) consente la definizione dei "carichi inclusi in ruoli emessi da Uffici statali e affidati ai concessionari del Servizio erariale della riscossione". La definizione (condono) si ottiene con il pagamento del 25% dell'importo iscritto a ruolo. L'art. 1 co. decies del d.l. n. 143/2003, convertito nella legge n. 212/2003, stabilisce che "per ruoli emessi da Uffici statali si intendono quelli relativi a entrate sia di natura tributaria che non tributaria". Quest'ultima espressione non può comprendere anche le sentenze di condanna che, in quanto munite di titolo esecutivo, costituito da un comando del giudice, non possono essere confuse con altre obbligazioni, di natura non tributaria, ma pur sempre derivanti da atti impositivi della P.A., che quest'ultima, avvalendosi di una sua discrezionale potestà, decide di "condonare". Contrariamente opinando lo stesso esercizio del potere giurisdizionale sarebbe posto nel nulla da un potere amministrativo di estinzione quasi totale del debito.

Come bene ha avuto occasione di rilevare in proposito il Procuratore Generale della Corte dei Conti, l'interpretazione che qui si contesta appare destabilizzante per l'attuale assetto ordinamentale, fondato sulla divisione dei poteri, e sarebbe, oltretutto, di costituzionalità assai dubbia, discriminando senza ragione tra crediti inclusi in ruoli emessi da Uffici statali e crediti, di identica natura, inclusi in ruoli emessi da Uffici di altri enti pubblici.

A ciò si aggiunga che la nostra giurisdizione applica quasi sempre, in maniera massiccia, il c.d. potere riduttivo dell'addebito, nel quale fa spesso rientrare, oltre a una cospicua diminuzione della sorte capitale, anche l'"abbuono" del credito per rivalutazione monetaria: ciò si traduce, trattandosi di eventi dannosi risalenti a periodi di tempo in cui l'inflazione era, come si suol dire, a due cifre, in un notevole beneficio per il condannato il quale, con la condonabilità della somma di cui in condanna, già di solito fortemente diminuita, conseguirebbe un ulteriore "sconto" del 75%, con conseguente riduzione dell'entità della condanna a dimensioni veramente irrisorie rispetto all'entità del danno cagionato.

Se invece dovesse affermarsi la tesi della condonabilità delle condanne in questione, ciò costituirebbe un ulteriore elemento che, aggiunto agli altri già rilevabili dalla normativa esistente (riduzione pressocchè generalizzata dell'addebito; intrasmissibilità mortis causa del debito, salvo arricchimento degli eredi; limitata operatività della solidarietà) renderebbe forse più rispondente alla reale logica delle cose una presa d'atto, nel quadro della prospettata riforma della responsabilità amministrativa, del carattere sanzionatorio e non risarcitorio delle condanne emesse a seguito di giudizio amministrativo-contabile, eventualmente accompagnando le medesime con misure afflittive di natura non patrimoniale, quali, per i pubblici amministratori elettivi, limitazioni anche temporanee del diritto di elettorato passivo (l'esempio

è stato fatto dal Procuratore Generale nella sua recente relazione letta in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario della Corte dei Conti in sede centrale).

Premesse queste brevi considerazioni, passo ora all'esposizione degli elementi informativi sullo stato della giustizia pensionistica e contabile in Liguria a conclusione dell'anno 2004.

## 2. L'attività della Sezione Giurisdizionale

### a) Contenzioso pensionistico

Come già rilevato negli scorsi anni, anche nel 2004 si è assistito ad un'ulteriore riduzione dell'arretrato. Anche sul piano nazionale la completa definizione dell'arretrato costituisce traguardo ormai a portata di mano e raggiungibile in tempi relativamente brevi. Ciò è stato possibile grazie allo spirito di sacrificio dei magistrati e del personale amministrativo addetti al settore, nonché alle riforme degli anni 90, che hanno snellito il processo pensionistico e decentrato in sede regionale la relativa competenza giudiziaria.

### b) Contenzioso di responsabilità

Nel 2004 la Sezione ha depositato n. 58 sentenze, di cui n. 45 di condanna, n. 6 di assoluzione e n. 7 in rito. Ha, in totale, definito n. 285 giudizi di conto. I giudizi non definiti al 31.12.2004 sono 64.

L'importo complessivo dei danni accertati con sentenze di condanna pubblicate nel 2004 ammonta ad euro 1.417.162,13.

Queste, in sintesi, le principali fattispecie esaminate:

- ancora una serie di sentenze ha preso in esame, nel 2004, fenomeni di concussione e di corruzione, verificatisi nel corso di verifiche fiscali, per la percezione di indebite elargizioni, che hanno comportato non solo la condanna in misura pari alle "tangenti" percepite, ma anche il

risarcimento del danno all'immagine dell'Amministrazione, gravemente compromessa dalle illecite corresponsioni;

- nel corso del 2004 è proseguita l'attività giurisdizionale intesa al recupero delle indebite percezioni di indennità e rimborsi ingiustificati per trasporti, da parte di appartenenti alle Forze Armate, di mobili e masserizie in occasione di trasferimenti di sede;
- con sentenza n. 592 la Sezione, accogliendo parzialmente la domanda della Procura, dopo aver rilevato che l'omessa conclusione nei termini di un' importante procedura espropriativa aveva cagionato al Comune di Genova un ingiusto danno costituito dalle somme erogate a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi, ha pronunciato condanna nei confronti di taluni Amministratori comunali, nonché nei confronti del responsabile pro-tempore dell'ufficio piani regolatori, mentre ha assolto i sindaci e il segretario comunale per difetto di colpa grave, rilevando che i comportamenti omissivi tenuti nella specie dai medesimi, pur essendo connotati dall'elemento della colpa, non erano caratterizzati dalla gravità della stessa a causa delle vaste dimensioni del Comune di Genova: tale circostanza avrebbe impedito di sovrintendere con la necessaria diligenza in ordine all'osservanza dei termini di una singola procedura espropriativa, anche se molto rilevante;
- con sentenza n. 609 la Sezione ha avuto modo di ribadire che la sussistenza di un rapporto di servizio in senso lato, sufficiente per il sorgere della giurisdizione contabile, è ravvisabile in presenza di un inserimento nell'apparato organizzativo pubblico del soggetto estraneo (nella specie si trattava di un "consulente" in materia pensionistica che aveva indotto un'amministrazione comunale a liquidare trattamenti di quiescenza provvisori, in seguito rilevatisi non spettanti);

- in materia di conferimento di incarichi di consulenza a professionisti esterni, la Sezione, con sentenza n. 386, ha condannato gli amministratori di un Comune, ritenendo l'illegittimità dell'incarico (e la conseguente sussistenza del danno pubblico). Infatti, premesso che l'affidamento di incarichi esterni non può essere utilizzato come mezzo ordinario per fare fronte a carenze di organico o a deficit di professionalità interne, in quanto ciò comporterebbe l'instaurazione surrettizia di veri e propri rapporti di lavoro subordinato (con conseguente elusione delle restrizioni legislative in materia di contenimento della spesa pubblica) la Sezione ha osservato che, nella specie, l'incarico affidato al consulente esterno era, comunque, espletabile mediante l'utilizzo delle esistenti professionalità interne. Analogamente, con sentenza n. 346, la Sezione ha precisato che non è consentito, in materia di conferimento di incarichi di consulenza, assumere ad oggetto della consulenza medesima un'attività di sostituzione del personale preposto agli uffici o incardinato nell'ente. Recentemente il legislatore (con legge finanziaria per il 2005: art. 1, comma 42, L. n. 311/2004) con riferimento all'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio di ricerca ovvero di consulenze a soggetti estranei all'Amministrazione, ha voluto tradurre in norme taluni dei consolidati principi espressi, in materia, dalla giurisprudenza contabile, esigendo l'adeguata motivazione dell'affidamento dell'incarico, con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente, in grado di assicurare i medesimi servizi, ed esplicitamente comminando una responsabilità erariale in ordine all'affidamento di incarichi disposti in difformità.

### 3. Attività della Procura Regionale

La Procura ligure ha iniziato l'anno 2004 con l'ormai cronica deficienza di organici.

Ciò nonostante la produttività dell'Ufficio si è mantenuta elevata. Il volume dei più importanti atti giudiziari comprende, infatti, come può leggersi nell'allegato prospetto (all. "B"), 251 atti istruttori, 20 audizioni personali, 123 cosiddetti "inviti a dedurre", 47 atti di citazione in giudizio che hanno riguardato 95 soggetti, per un ammontare complessivo di presunti danni alla finanza pubblica pari a euro 7.786.450,19.=

Sono stati altresì proposti n. 3 atti di appello.

I provvedimenti di archiviazione sono stati n. 904.

Peraltro nel nostro campo l'efficacia dell'attività non può essere valutata soltanto con i dati numerici, occorrendo tener presente anche delle non infrequenti fattispecie nelle quali i soggetti, individuati in sede istruttoria quali autori del danno, provvedono, prima del giudizio, a risarcire l'Amministrazione danneggiata, attuando con ciò una sorta di "ravvedimento operoso" ovvero avendo per solo fine quello di evitare gli aspetti non desiderati del pubblico dibattimento. Inoltre il semplice avvio di un'istruttoria costituisce, per fattispecie consimili, un indubbio effetto di deterrenza nei confronti di chi si accinga ad adottare comportamenti analoghi. L'adozione di misure di autotutela, da parte dell'Amministrazione, a volte consegue anche con una sentenza di assoluzione (specie per insussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave) in quanto le fattispecie similari vengono rivalutate criticamente ai fini dell'adozione degli atti ancora da compiere ovvero prima che i provvedimenti adottati esauriscano tutti i loro effetti.

Le iniziative della Procura hanno riguardato molteplici fattispecie di danno derivanti da comportamenti illeciti in materia di gestione di



beni, di servizi e del personale, di attività contrattuale, e, in genere, di questioni riguardanti vari settori dell'attività amministrativa. Nel più generale contesto dei fatti oggetto di indagine meritano particolare segnalazione gli illeciti penali, cioè i fatti dannosi conseguenti a condotte coincidenti o comunque connesse con reati contro la Pubblica Amministrazione; le ipotesi dannose derivanti da una non corretta gestione del patrimonio pubblico; i danni da oneri aggiuntivi connessi a ritardato pagamento: in tale campo le indagini svolte hanno rilevato una stretta connessione tra oneri aggiuntivi e debiti fuori bilancio, dato che il riconoscimento di tali debiti deriva, spesso, dalla necessità di dare esecuzione a sentenze di condanna in cui il danno si concreta prevalentemente (o, unicamente, come accade nelle ipotesi di accessione invertita conseguenti al mancato rispetto dei termini di compimento delle procedure di esproprio) in esborsi per quote di interessi e/o rivalutazione monetaria; danni al territorio, specie derivanti da omesso sanzionamento degli abusi edilizi e della installazione di discariche abusive di rifiuti.

Nell'ambito della spesa per l'assistenza farmaceutica, le indagini delegate alla Guardia di Finanza hanno portato recentemente alla scoperta di false ricette, intestate a ignari assistiti ovvero a soggetti deceduti, spedite da tre farmacie liguri. Del rilevante danno arrecato alle rispettive Aziende Sanitarie Locali sono stati chiamati a rispondere sei medici e tre farmacisti. Con la collaborazione delle Unità Operative Farmaceutiche delle AA.SS.LL. sono state, inoltre, individuate numerose fattispecie di iperprescrizione di ossigeno liquido. Per i quattro casi in cui le prescrizioni si sono rivelate, in base a relazione del C.T., macroscopicamente superiori al reale fabbisogno dell'assistito, la spesa ingiustificata è stata contestata ai medici di base che hanno emesso le relative ricette.

Per quanto riguarda le revocche dei trattamenti di invalidità civile, un notevole numero di istruttorie è stato aperto a seguito dell'effettuazione, da parte dei competenti organi ministeriali, di controlli sistematici conclusi con la revoca dei relativi trattamenti, al fine di accertare l'esistenza dell'eventuale colpa grave a carico dei componenti delle Commissioni Sanitarie che avevano riconosciuto la sussistenza del requisito dell'invalidità, poi rilevatosi insussistente. Le fattispecie sono caratterizzate dall'avvenuto trascorrere di un notevole lasso di tempo tra concessione e revoca e l'elemento soggettivo (colpa grave) non è sempre di agevole individuazione, per la tecnicità delle valutazioni medico-legali.

Sono pervenute numerose comunicazioni di delibere di enti locali che accertano debiti fuori bilancio della più diversa natura.

Ai sensi dell'art. 191 del D.Lvo n. 267/2000 ogni spesa dell'ente locale può essere effettuata solo se esista l'impegno contabile, in mancanza del quale il rapporto obbligatorio corre esclusivamente tra l'amministratore (o funzionario) e il fornitore, per lo meno per la parte non riconoscibile quale debito fuori bilancio e occorrendo comunque, anche per la parte riconoscibile, la dimostrazione dell'utilità della spesa.

Le istruttorie in corso debbono quindi accertare la sussistenza dei presupposti di riconoscibilità dei debiti e se quest'ultimi, pur riconoscibili dal punto di vista formale, non riguardino oneri aggiuntivi rispetto alla spesa iniziale (tipico il caso, sopra accennato, di condanna al risarcimento dei danni sancito da sentenze accertative di "accessione invertita", per effetto della scadenza dei termini delle procedure espropriative).

Quanto ai rapporti tra magistratura ordinaria, amministrativa e militare e Procura Regionale, la domanda di legalità espressa dalla collettività esige risposte che debbono indurre a intensificare i rapporti

tra queste istituzioni e ad auspicare una collaborazione più proficua di quella finora attuata in base ad una normativa insufficiente ed affidata, più che altro, alla sensibilità individuale dei singoli.

In particolare occorre individuare forme di raccordo tra l'attività inquirente delle Procure della Repubblica e della Procura regionale contabile, in modo da giungere a condurre, per gravi reati dai quali conseguano rilevanti danni pubblici, indagini congiunte, anche al fine di rendere più incisiva e proficua l'utilizzazione dei soggetti incaricati dell'attività investigativa.

Occorrerebbe, peraltro, avere notizie non solo dell'avvenuto esercizio dell'azione penale ma anche delle richieste di archiviazione, per mancanza di dolo, pur in presenza di un danno pubblico.

In materia di progettazioni di opere pubbliche la Procura ha provveduto a depositare un atto di citazione riguardante un'opera i cui incarichi di progettazione, peraltro scarsamente coordinati, hanno comportato un notevole dispendio di pubbliche risorse, in assenza, almeno secondo la prospettazione accusatoria, di un sufficiente piano di fattibilità economico-finanziaria. La fattispecie sembra inserirsi nella ben nota prassi, purtroppo assai diffusa, di iniziare comunque l'esecuzione di un'opera anche in presenza di limitate disponibilità, salvo poi procedere a lunghe sospensioni dei lavori o, addirittura, all'abbandono dell'intervento, con conseguente sperpero di pubblico denaro. Qualora poi la progettazione (come accaduto nella specie) sia stata affidata a privati professionisti, l'Amministrazione, come più volte ribadito in giurisprudenza, deve comunque predisporre, in via preventiva, uno studio di fattibilità non solo tecnica ma anche e soprattutto economica dell'intervento da svolgere.

Nell'ambito dell' esecuzione di opere pubbliche, si ricorda il caso di un un funzionario dell' ex Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Genova, il

quale, nella sua duplice qualità di Ingegnere Capo e Direttore dei lavori, ha inopportunamente e illegittimamente ordinato la sospensione dei lavori relativi ad un' opera già quasi interamente realizzata e non ha provveduto alla redazione della perizia di variante, in attesa della quale i lavori erano stati sospesi. Detto funzionario è stato citato in giudizio per rispondere dei danni (ammontanti a circa due milioni di euro) patiti dall'Amministrazione, costretta a transigere in ordine alle richieste dell' appaltatore.

Indebite erogazioni pensionistiche a favore di assicurati I.N.P.S., per un totale di circa tre miliardi di lire, sono state determinate dalla fraudolenta attività di un funzionario di una sede ligure dell' I.N.P.S., il quale, dietro compenso in denaro, attestava falsamente nelle schede di liquidazione delle pensioni l'esistenza di settimane di contribuzione. Le prestazioni indebite sono state in parte recuperate dall'Istituto: per il danno residuo, ammontante a quasi 800.000 euro, è stato chiamato in giudizio il funzionario infedele, al quale è stato contestato anche il danno all' immagine dell' Istituto e il danno da disservizio, rappresentato dai costi sopportati dall' I.N.P.S. per l' attività di accertamento e di ripristino delle posizioni assicurative interessate, nonché per il recupero delle pensioni indebitamente pagate.

Le istruttorie riguardanti l'Agenzia Regionale per la Promozione Turistica "In Liguria", di cui ho fatto cenno nella relazione dello scorso anno, hanno raggiunto il numero di 107. Di queste 10 sono state archiviate, per 7 sono stati depositati gli atti di citazione mentre per altre 2 è in corso la fase della notificazione degli "inviti a dedurre". La Sezione ha pubblicato le prime 2 sentenze (1 di condanna e 1 di assoluzione).

Pur tenendo presente che, ormai da tempo, la cognizione del c.d. danno ambientale è stata sottratta al giudice contabile, la Procura ha avviato

alcune indagini volte principalmente ad acquisire elementi conoscitivi in ordine all'utilizzo di pubblico danaro in tema di risanamento ambientale (compiuto da enti pubblici ovvero da privati che hanno beneficiato di finanziamenti pubblici); lavori di messa in sicurezza di aree di discarica; servizio di smaltimento dei rifiuti; riscossione delle sanzioni pecuniarie irrogate a seguito della commissione di reati ambientali.

Nel chiudere la relazione desidero mettere in rilievo la collaborazione del Nucleo Regionale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza attraverso la Sezione S.A.R.A.D.E. (Accertamento Responsabilità Amministrativa e Danni Erariali). A tale Nucleo va un vivo ringraziamento per la prontezza, professionalità e rilevante grado di efficienza con cui corrisponde alle richieste e alle deleghe affidate da questa Procura.

Anche all'Arma dei Carabinieri va la gratitudine di questo Ufficio per la massima disponibilità riscontrata nel venire incontro a tutte le richieste istruttorie inoltrate.

Desidero esprimere il mio compiacimento per la fattiva collaborazione prestata dal Corpo Forestale dello Stato e in particolare dai responsabili e dal personale dei Nuclei di Polizia Investigativa Forestale e Ambientale.

Mi sembra doveroso in questa sede ricordare il notevole contributo di esperienza e di professionalità che gli Avvocati hanno dato all'amministrazione della giustizia pensionistica e contabile.

Mi sia consentito, infine, rivolgere un particolare ringraziamento ai colleghi e al personale amministrativo della Procura Ligure, per il loro qualificato e generoso impegno inteso a sopperire, nei limiti dell'umanamente possibile, all'ormai più volte inutilmente lamentata deficienza di organici.

Ringrazio le Autorità e tutti i presenti per l'attenzione cortesemente prestata.

Signor Presidente,

Le chiedo di dichiarare aperto, nel nome del Popolo Italiano, l'anno giudiziario 2005 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Liguria.

## QUADRO STATISTICO

Tab. A

## ATTIVITA' DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

## a) attività giurisdizionale in materia pensionistica:

- ricorsi in carico al 31.12.2003 .....	n. 6532
ricorsi pervenuti nell'anno 2004	
pensioni civili.....	n. 612
pensioni militari.....	n. 126
pensioni di guerra.....	n. 97
totale.....	n. 835
- ricorsi definiti con sentenza di accoglimento .....	n. 515
- ricorsi definiti con sentenza di rigetto .....	n. 782
- ricorsi definiti con sentenza in rito .....	n. 100
	(altri definiti) ..... n. 231
- ordinanze istruttorie.....	n. 111
- sentenze in corso di deposito	
a) giudizi definiti con lettura del dispositivo e successivo deposito della sentenza da parte del magistrato, sentenza non ancora pubblicata in via informatica per incombenti di segreteria .....	n. 115
b) giudizi definiti con lettura del dispositivo di cui non è stata ancora depositata la sentenza da parte del magistrato.....	n. 123
- ordinanze in corso di deposito.....	n. 16
- ricorsi pendenti al 31 dicembre 2004.....	n. 5739

N.B.: Per definiti si intendono tutti i ricorsi per cui è stata data lettura del dispositivo in udienza pubblica

## b) attività giurisdizionale in materia di responsabilità amministrativo-contabile:

- sentenze di condanna pubblicate.....	n. 45
- sentenze di assoluzione pubblicate.....	n. 6
- sentenze in rito .....	n. 7
- ordinanze istruttorie depositate.....	n. 1
- giudizi non definiti al 31 dicembre 2004.....	n. 64
- sequestri attivati negli anni precedenti e non definiti con sentenza.....	n. 2
- sentenze in corso di pubblicazione .....	n. 2
- importo complessivo dei danni accertati con sentenze di di condanna pubblicate nel 2004.....	euro 1.417.162,13

## c) giudizi di conto:

- conti definiti nel 2004.....	n. 285
--------------------------------	--------

Tab. B

## ATTIVITA' DELLA PROCURA REGIONALE

- vertenze in carico al 1° gennaio 2004.....	n. 1.147
- denunce pervenute nell'anno 2004.....	n. 972
- vertenze archiviate nell'anno 2004.....	n. 904
- atti istruttori.....	n. 251
- inviti a dedurre.....	n. 123
- audizioni personali.....	n. 20
- citazioni in giudizio.....	n. 47
- soggetti convenuti in giudizio.....	n. 95
- appelli.....	n. 3
- richiesta danni erariali relativi a citazioni in giudizio emesse nell'anno 2004	euro 7.786.450,19



## SOMMARIO

1. Introduzione.....pag. 1
  
2. L'attività della Sezione Giurisdizionale..... " 7
  - a) Contenzioso pensionistico
  - b) Contenzioso di responsabilità
  
3. L'attività della Procura regionale....." 11